

TRIBUNALE DI AVEZZANO

- Sez. Lavoro -

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex artt. 669-bis e 700 c.p.c.
nonché con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.**

Per: **Arianna Mattiucci** (c. f. MTTRNN85P65A488B), nata ad Atri (Te) il 25.9.1985, residente a Morro D'Oro (TE), via A. Gramsci n. 6, elettivamente domiciliata a Pescara, C.so Vittorio Emanuele II° n. 59, presso e nello Studio dell'Avv. Davide Giannandrea (c. f. GNNDVD73E18G482L) che la rappresenta e difende giusta procura redatta su separato foglio da ritenersi in calce a questo atto nonché sua parte integrante ai sensi delle vigenti norme sul processo telematico, il quale, come la propria assistita, dichiara di voler ricevere comunicazioni e/o notifiche relative al giudizio al fax n. 085-7951040 nonché all'indirizzo p. e. c. "avvdavidegiannandrea@cnfpec.it" contenuto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (c. d. "ReGIndE"), nell'INI-PEC e nell'I.N.A.D.

- ricorrente -

Contro: **Ministero dell'Istruzione e del Merito** [già Ministero dell'Istruzione e M.I.U.R.] (c.f. 80185250588), in persona del Ministro p. t., con sede a Roma (c.a.p. 00183) in V.le di Trastevere n. 76/A, e indirizzi p. e. c. per le notifiche "uffgabinetto@postacert.istruzione.it", "dpit@postacert.istruzione.it" e "dppr@postacert.istruzione.it" inseriti nel registro PP.AA. e "dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it" inserito nell'I.P.A., nonché contro **Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo** (c. f. 93028190663), in persona del Direttore Generale p. t., con sede a L'Aquila (c.a.p. 67100) in via dell'Arcivescovado n. 8 e indirizzo p. e. c. per le notifiche "drab@postacert.istruzione.it" inserito nell'I.P.A., entrambi domiciliati ex lege presso la Sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (c. f. 80006940664), sita a L'Aquila (c.a.p. 67100) in via Buccio di Ranallo c/o il Complesso Monumentale di S. Domenico, con indirizzo p. e. c. per le notifiche "ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it" inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (c. d. ReGIndE) e nel registro PP.AA.

- resistenti -

Nonché: i docenti inseriti nella graduatoria del concorso bandito con il D. D. G. n. 2939 del 9.10.2025 per accedere al ruolo di docente di scuola primaria su posto comune (classe di concorso EEEE) + tutti i docenti partecipanti alle operazioni di immissioni in ruolo per l'a. s. 2026/27 nella scuola primaria su posto comune (classe di concorso EEEE)

- potenziali resistenti/controinteressati -



OGGETTO: concorso bandito con il D. D. G. n. 2938 del 9.10.2025 - scuola primaria/posto comune - docente con requisiti ex art. 21 della L. n. 104/92 - diritto all'assegnazione con priorità nella I° provincia indicata (Teramo) e in una scuola di tale provincia

F A T T O

A) Arianna Mattiucci è una docente di scuola primaria statale (cfr. classe di concorso EEEE) in servizio a tempo indeterminato *full time su posto comune*. Lo *status de quo* è stato acquisito in conseguenza del positivo esito del concorso indetto (su base regionale) dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (d'ora in poi detto, per brevità, pure M. I. M.) ai sensi del D. M. n. 206 del 26.10.2023 (cfr. **doc. 1** dell'indice), dei relativi allegati A-B (cfr. **docc. 2-3** dell'indice), del D. D. G. n. 2938 del 9.10.2025 (cfr. **doc. 4** dell'indice) e dei relativi allegati 1-2-A-B (cfr. **docc. 5-6-7-8** dell'indice).

A decorrere dal 1° 9.2026 è in servizio (cfr. **docc. 9-10** dell'indice) c/o l'Istituto Omnicomprensivo Statale di Carsoli (AQ);

B) nella domanda di partecipazione (cfr. **doc. 11, pag. 14**, dell'indice) ha dichiarato di avere i requisiti per fruire della riserva da applicare a favore delle "categorie protette". E ciò perché è: **1)** invalida civile con percentuale del 67% (cfr. **doc. 12** dell'indice); **2)** titolare dello *status* di *handicap* ex art. 3, co. 1, della L. n. 104/92 (cfr. **doc. 13** dell'indice); **3)** nelle condizioni di cui alla L. n. 68/99 per il collocamento mirato (cfr. **doc. 14** dell'indice);

C) con decreto prot. n. 163 del 18.6.2026 (cfr. **doc. 15** dell'indice) l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo (d'ora in poi detto, per brevità, pure U.S.R.) ha reso pubblica la graduatoria di merito della selezione.

Nel prospetto della classe di concorso EEEE ha collocato la docente Mattiucci al **255° posto** con **198,75 punti** (cfr. **doc. 15, pag. 11**, dell'indice). Accanto al suo nome ha apposto la lettera "R" atteso lo *status* di riservista correlato al possesso dei requisiti esposti nel pregresso punto **B)**.

Per tutti i riservisti **non ha specificato**, comunque, la il tipo di riserva posseduta;

D) con decreto n. 136 del 10.7.2026 (cfr. **doc. 16** dell'indice) e i relativi allegati A - B (cfr. **docc. 17-18** dell'indice), il M. I. M. ha fornito le istruzioni funzionali alle immisioni in ruolo e, nel contempo, ha indicato il *quantum* totale di docenti da assumere, che, in Abruzzo, erano 552;

E) con decreto prot. n. 10011 del 10.7.2026 (cfr. **doc. 19** dell'indice) l'U.S.R. ha reso pubblico il numero di candidati da assumere in regione nell'a. s. 2026/27. Per la classe di concorso EEEE ha indicato (cfr. **doc. 19, pag. 8**, dell'indice), in totale, **69 unità**.



Non ha esposto, però, il numero dei riservisti da immettere in ruolo per ciascuna provincia, avendo ritenuto di pubblicare solo gli accantonamenti complessivi, vale a dire: **25 posti** per quelli di tipo “N” (cfr. è chi, come la docente Mattiucci, ha un’invalidità civile con percentuale pari o superiore al 46%); **4 posti** per quelli di tipo “M” (cfr. sono gli orfani, i profughi, le vedove o i coniugi superstiti dei caduti di guerra, per servizio o per lavoro); **3 posti** per quelli di tipo “R” (cfr. sono gli ex militari volontari in congedo) e **un posto** per quelli di tipo “S” (cfr. è chi ha svolto il servizio civile senza demerito). In provincia di Teramo era prevista l’assunzione di **7 docenti**, compresi i titolari delle riserve previste *ex lege*. I sette nominativi dovevano **tutti** attingersi **dalla graduatoria del concorso** poiché **non si prevedevano** assunzioni dalle G.A.E.;

F) con avviso prot. n. 10021 del 10.7.2026 (cfr. **doc. 20** dell’indice) l’U.S.R. - Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila ha invitato i candidati ad esprimere le preferenze sulla/sulle provincia/e in cui assumere servizio e, nel contempo, li ha resi edotti (cfr. pag. 4) del fatto che le operazioni (di assunzione) si sarebbero svolte in due fasi: la prima per acquisire le preferenze sulla classe di concorso e sulla/sulle provincia/e; l’altra per acquisire le preferenze sulla/sulle Scuola/e della provincia assegnata dopo la I° fase. Nell’avviso (cfr. pag. 4) si specificava, altresì, che i candidati partecipanti alla I° fase sarebbero stati i primi 286 della graduatoria concorsuale;

G) con prospetto dell’11.8.2026 (cfr. **doc. 21** dell’indice) la docente Mattiucci ha indicato, in ordine di preferenza, la provincia in cui voleva (e vuole) essere assegnata nella classe di concorso EEEE. Al I° posto figurava (nonché figura) quella di Teramo e poi, nell’ordine, Pescara, L’Aquila e Chieti;

H) con avviso prot. n. 10200 del 14.7.2026 (cfr. **doc. 22** dell’indice) l’U.S.R. - Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila ha reso pubblico l’esito della I° fase e ha comunicato la data di avvio di quella successiva. Nel prospetto (cfr. **doc. 22, pag. 3 terz’ultimo rigo**, dell’indice) della I° fase si indicava che la docente Mattiucci aveva avuto l’assegnazione in Provincia di L’Aquila.

All’esito dei successivi incombenti (cfr. **doc. 23** dell’indice), l’U.S.R., con nota prot. n. 10460 del 17.7.2026 (cfr. **doc. 24** dell’indice), ha indicato le assegnazioni sulle sedi. All’odierna ricorrente ha attribuito la Scuola Primaria di Carsoli (a sua volta facente parte dell’Istituto Omnicomprensivo Statale di Carsoli), vale a dire un Comune posto a **circa 135 km.** (cfr. **doc. 25** dell’indice) da Morro D’Oro, sua Città di domicilio/residenza;



I) dalla nota prot. n. 10460 del 17.7.2026 la Lavoratrice ha rilevato (cfr. **doc. 24**, **pag.** dell'indice, **pag. 8**) che in provincia di Teramo vi era stata l'assegnazione di 7 candidati;

J) l'Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo, dopo le operazioni di mobilità relative all'a. s. 2026/27, ha pubblicato l'elenco delle sedi (cfr. **doc. 26** dell'indice) disponibili per le immissioni in ruolo.

Nell'ottica che interessava (e interessa) alla ricorrente vi era la presenza di: **2 posti** c/o l'Istituto Comprensivo "Isola del Gran Sasso-Colledara" di Isola del Gran Sasso; **3 posti** c/o l'Istituto Comprensivo "S. Pertini" di Martinsicuro-Villa Rosa; **un posto** c/o l'Istituto Comprensivo "Montorio-Crognaleto" di Montorio al Vomano e **un posto** c/o l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Silvi.

K) con nota prot. n. 11064 del 24.7.2026 (cfr. **doc. 27** dell'indice) l'U.S.R.- Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila ha riscontrato la missiva/istanza (cfr. **doc. 28** dell'indice) del difensore di una docente che si trovava nelle medesime condizioni di essa Mattiucci (cfr. possesso della riserva *ex lege* n. 68/99 nonché *ex lege* n. 104/92) e ha sostenuto che la P. A. ha agito in ossequio al quadro normativo.

Non ha trasmesso tutti i documenti che il legale aveva chiesto. Ha indicato dove poterne reperire una parte e, infine, ha trasmesso il prospetto analitico (non reso visibile sul sito istituzionale dell'U.S.R. al tempo della pubblicazione del riparto dei posti) contenente l'elenco delle riserve suddivise per tipo e singola provincia (cfr. **doc. 29** dell'indice).

Da tale elenco si evinceva che in Provincia di Teramo i posti oggetto di riserva erano tre, **di cui 2** di tipo "N" (cfr. invalidi civili con percentuale pari o superiore al 46%) e **uno** di tipo "M" (cfr. orfani, profughi, vedove o coniugi superstiti dei caduti per guerra, servizio o lavoro);

L) in un giudizio avviato dinanzi al Tribunale di Pescara da una collega (cfr. Michela Ferri) di essa Mattiucci per ottenere lo stesso *petitum* sostanziale espresso in questo ricorso (cfr. cambia, invero, solo la provincia richiesta) e, nel contempo, conclusosi in modo favorevole per la docente (cfr. **doc. 30** dell'indice), il Ministero, costituitosi (cfr. **doc. 31** dell'indice), ha indicato l'elenco dei candidati titolari di riserva N che hanno partecipato alle operazioni di immissione in ruolo per l'a. s. 2026/27.

Nell'elenco (cfr. **doc. 31**, **pag. 4**, dell'indice) essa Mattiucci figura al 3° posto dopo la Collega Michela Ferri (la quale, però, ha già ottenuto l'assegnazione in Provincia di



Pescara come dimostra il *decisum* del giudizio da lei promosso - cfr. **doc. 30** dell'indice) e la Collega Lucilla Di Tommaso.

* * * * *

L'Amministrazione Scolastica, con il proprio *facere ante causam*, ha *de facto* ritenuto che la tutela della salute e dei diritti della docente Arianna Mattiucci, a lei garantiti innanzitutto (ma non solo come *infra* meglio si esporrà) dall'art. 32 Cost., sia realizzata assegnandola presso l'Istituto Omnicomprensivo Statale di Carsoli.

La docente e chi scrive, invece, ritengono che l'assegnazione attuale implichi un grave e tangibile pregiudizio per la salute di essa lavoratrice, la quale ha vissuto/convisso nonché vive/convive con patologie assai serie. Quindi, si spera che l'Ill.mo Tribunale adito conceda una tutela effettiva (e d'urgenza) accogliendo il ricorso tanto sotto il profilo della reclamata tutela cautelare, quanto nel merito.

Arianna Mattucci intende (e *ante causam* intendeva) essere assegnata in Provincia di Teramo, essendo quella di sua residenza. Finora, non è stata messa in condizioni di indicare Scuole in tale provincia poiché, con violazione delle norme da applicare (e che *infra* si esporranno), è stata assegnata in una provincia diversa (cfr. l'Aquila) da quella in cui aveva l'inconfutabile diritto di lavorare, ovvero quella di Teramo.

Se le fosse stata assegnata quest'ultima (dopo la 1° fase delle operazioni) avrebbe indicato, in coerenza con i principi fissati *ex lege*, *in primis* l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Silvi e poi, in ordine di priorità, l'Istituto Comprensivo "S. Pertini" di Martin-sicuro-Villa Rosa; l'Istituto Comprensivo "Isola del Gran Sasso-Colledara" di Isola del Gran Sasso e l'Istituto Comprensivo "Montorio-Crognaleto" di Montorio al Vomano.

DIRITTO

1) GIURISDIZIONE E COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI AVEZZANO

Prima di esplicitare i motivi, che legittimano la richiesta di Arianna Mattiucci di essere assegnata sia in provincia di Teramo, sia in una Scuola di tale provincia, occorre evidenziato che l'Ill.mo Tribunale adito ha la giurisdizione e la competenza territoriale.

Quanto al primo dei profili anzidetti è dirimente il fatto che, con il ricorso, la docente **non contesta** né il punteggio assegnato in graduatoria e/o la graduatoria stessa, né le modalità di svolgimento della selezione, né alcun altro atto anteriore alla fine della procedura concorsuale.

Pertanto, **non vuole** ottenere - sotto alcun profilo - "la rivisitazione/modifica della graduatoria in termini di punti" oppure una "nuova graduatoria".



Al contrario, **intende solo** far sì che l'Ill.mo Giudice adito, non modificando la graduatoria finale del concorso, accerti e dichiari il suo diritto all'assegnazione, previa scelta prioritaria, in provincia di Teramo (dovutale *ex lege* nonché il suo diritto a insegnare, sempre previa scelta prioritaria, in una Scuola della Provincia suddetta, che sia vicina al/alla proprio/a domicilio/residenza.

A fronte della natura di tali *petita* è indubbio che la giurisdizione è del G. O., come pure conferma la S. C. (cfr. **Cass., SS. UU. Civ., ord. n. 16086/ 21**, che richiama pure **Cass., SS. UU. Civ., sent. n. 7945/08**).

La giurisprudenza fonda tale *dictum* sul presupposto che nelle fattispecie comparabili a quella *de qua* “....il thema decidendum non investe...la procedura concorsuale, **ma la fase successiva**, che attiene alla individuazione della sede di destinazione ed alla....stipulazione del contratto di lavoro....” (**Cass., SS. UU. Civ., ord. n. 16086/21**).

La ragion d'essere giuridica di quanto sopra sta nel fatto che, con l'approvazione della graduatoria finale, si chiude la “fase amministrativa” soggetta alla *potestas* del G. A. e comincia quella “di immissione in servizio”, soggetta al potere del G. O e in cui si pone in essere un *facere* riconducibile ai profili privatistici del rapporto.

De facto, quindi, la condotta e il *decisum* della P. A. sono l'espressione di un potere negoziale da esercitarsi nella veste e con capacità assimilabili a quelle del datore di lavoro privato. Ai fini della competenza territoriale, invece, va applicato il principio secondo cui, nelle azioni promosse contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, opera l'art. 413, co. 5, c.p.c., che individua il Giudice da adire in Quello “....nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente **è addetto** o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Nei rapporti lavorativi con la P. A opera dunque un foro unico, che radica *expressis verbis* la competenza nel circondario dell'Ufficio in cui il lavoratore **è addetto** o era addetto nel momento della cessazione del rapporto. In questa prospettiva il concetto di Ufficio si identifica con quello di sede di servizio.

Si tratta di un foro esclusivo, che, per un verso non concorre con gli altri previsti dall'art. 413, co. 2, c.p.c. (operanti nei rapporti di lavoro privato), e per altro verso impedisce connessioni ai criteri di competenza territoriale collegati/collegabili all'adozione di atti amministrativi attinenti alla gestione del rapporto.

A fronte del *dictum* ex art. 5 c.p.c. (cfr. la competenza si determina in base allo stato di fatto esistente al tempo dell'avvio della domanda) l'individuazione dell'Ufficio in cui è addetto il lavoratore, ex art. 413 c.p.c., va fatta nel momento di deposito del ricorso.



Opinando nei termini anzidetti e valutando sia il fatto che la docente ha già preso servizio c/o l'Istituto Omnicomprensivo Statale di Carsoli (cfr. **docc. 9-10** dell'indice), sia il *dicere* della S. C. (cfr. **Cass., Sez. VI, ord. n. 506/19. Idem Cass., Sez. VI, ord. n. 6458/18**), non può reputarsi in dubbio che la competenza appartenga al Giudice del Lavoro di Avezzano;

2) RAGIONI GIURIDICHE A SOSTEGNO DELLA RICHIESTA DELLA RICORRENTE DI ESSERE ASSEGNATA NELLA PROVINCIA DI TERAMO E IN UNA SCUOLA DI TALE PROVINCIA

L'Amministrazione, nella nota di riscontro prot. n. 11064 del 24.7.2026 (cfr. **doc. 27** dell'indice) inviata al difensore di una collega di essa Mattiucci [e che si trovava nelle stesse condizioni di quest'Ultima - cfr. è la docente che ha avviato il giudizio davanti al Tribunale di Pescara citato al **punto L)** della parte in punti di fatto del ricorso] **non ha contestato** l'assenza di posti nelle Province espresse **ma si è limitata soltanto ad affermare** che, in (asserito) ossequio alla L. n. 68/99 (cfr. **doc. 32** dell'indice), il sistema informativo ha previsto: “...*nella fase 1, la scelta della provincia venga effettuata prioritariamente dai candidati...in virtù della loro posizione utile in graduatoria e, solo successivamente e nei limiti del contingente stabilito per il riconoscimento delle riserve, da parte di coloro che sono in possesso delle medesime*”.

De facto e per facta concludentia, dunque, la P. A. ha confermato che se si fosse attribuita in via prioritaria anche **la provincia**, l'esito finale per la docente **sarebbe stato diverso**. Ed ancora, ha ribadito che nell'assegnare la provincia **non si è applicata**, in modo conforme alle norme vigenti, né la riserva *ex lege* n. 68/99, né il diritto di scelta previsto dall'art. 21 della L. n. 104/92, che, a sua volta, è *ictu oculi* correlato alla *ratio* ispiratrice della L. n. 68/99.

L'U.S.R. ha quindi assegnato la provincia **solo** in base alla graduatoria di merito.

Quanto poc'anzi esposto l'ha esplicitato con riferimento alla fattispecie scrutinata dal Tribunale di Pescara (cfr. **doc. 30** dell'indice), che è **del tutto uguale** a quella portata alla cognizione pure dei Tribunali di Chieti (cfr. **docc. 33-34-35** dell'indice) e Sulmona (cfr. **doc. 36** dell'indice). Si tratta di casi *in toto* **identici** a quello della Prof.ssa Mattiucci. Su tali *decisa*, comunque, *infra* meglio si dirà.

Orbene, il *dicere* e il *facere* dell'U.S.R. **non sono** compatibili *in primis* con il contenuto dell'allegato A (cfr. **doc. 17** dell'indice) del D. M. n. 136 del 10.7.2026.

Il **punto B.6** dell'allegato (cfr. pag. 9) prevede *expressis verbis* che “...*l'assegnazione della sede è assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni*



previste, nell'ordine, dall'articolo 21, dall'articolo 33, comma 6, e dall'articolo 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104...".

Allora, già scrutinando la concreta e reale portata di tale *dictum*, si evince con chiarezza che (almeno "a parole") è lo stesso Ministero a **non sostenere** la necessità di applicare la precedenza di scelta nella sola fase di assegnazione della Scuola all'interno della Provincia assegnata. Tuttavia, poi, ha agito in termini del tutto contrari **rispetto alle prescrizioni impostegli dal contenuto del suo stesso atto**.

Ancor più rilevante, però, nell'ottica che qui interessa, è il contenuto del **punto B.7** secondo cui "...per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e la circolare 7 novembre 2000" (d'ora in poi detta anche C. M. - cfr. **doc. 37** dell'indice).

Si tratta di un richiamo **non** circoscritto **solo** a parti delle norme e della circolare, ma è un richiamo che interessa gli atti *de quibus* **nella loro interezza e senza limiti**.

Orbene, gli articoli 3 e 18 della L. n. 68/99 (cfr. **doc. 32** dell'indice, **pagg. 2-12**) indicano **soltanto** l'obbligo e il numero di lavoratori da assumere **necessariamente**.

Non contengono, come peraltro **tutta la L. n. 68/99**, qualsivoglia minimo riferimento alla possibilità di assegnare la provincia di (futuro) servizio **senza concedere prioritariamente la scelta** a chi ha i requisiti ex art. 1, co. 1, lett. a), della legge (cfr. invalidi di civili con la percentuale di almeno il 46%).

La carenza suddetta si riscontra *ictu oculi* anche nel del D. M. n. 206 del 26.10.2023, nei relativi allegati A e B, nel D. D. G. n. 2938 del 9.10.2025 e nei relativi allegati 1, 2, A e B (cfr. **docc. 1-2-3-4-5-6-7-8** dell'indice).

Infatti, sulla riserva di posti, il D.D.G. cit. si limita a stabilire, all'art. 3, co. 3, **solo** l'applicazione delle disposizioni ex art. 7, co. 2; della L. n. 68/99 (nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, co.1.); degli artt. 1014, co. 1, e 678, co. 9, del D.lgs. n. 66/10 nonché dell'art. 18, co. 4, del D.lgs. n. 40/17 (cfr. sono solo le norme generali sulle riserve).

A conferma di ciò, nel già citato riscontro prot. n. 11064 del 24.7.2026, l'U.S.R. **non indica** (e non poteva essere altrimenti) nessuna norma della L. n. 68/99 e/o di altra legge e/o equipollente fonte del diritto in cui può individuarsi l'esistenza di **un esplicito divieto** di assegnare con priorità, **pure la provincia**, a chi si trova nelle condizioni ex lege n. 68 /99 nonché ex art. 21 della L. n. 104/92.

Di certo, in senso contrario, **non ha** valenza giuridica il punto B.5 dell'allegato A (cfr. **doc. 17, pag. 9**, dell'indice) del D. M. 136 n. 10.7.2026 poiché, pure a voler prescin-



dere da quanto *infra* si dirà, nessuna reale efficacia potrebbe avere. E ciò, in ossequio al **cogente principio** della gerarchia delle fonti, un D. M. o un D. D. G. o peggio, come nel caso *de quo*, un mero loro allegato, **non possono** modificare, pur se in via indiretta, una legge. E ciò *a fortiori* se leggi in questione sono la n. 68/99 e la n. 104/92, che, e ci riferisce soprattutto alla seconda, tutelano diritti (cfr. *in primis* il diritto alla salute ex art. 32 Cost.) di rilevanza costituzionale.

Inoltre, e per quanto occorrer possa, occorre evidenziare che **non ci si trova** dinanzi ad una fonte di “portata generale” poiché “l’esclusione” investe soltanto chi partecipa a questo concorso **ma non si estende a tutte le procedure selettive**. Di qui, dunque, un’ulteriore ingiustificabile disparità di trattamento;

All’oggettiva e inconfutabile mancanza di norme di cui s’è poc’anzi detto, a sua volta implicante palesi effetti *in malam partem* sulla valenza giuridica della tesi prospettata dall’U.S.R. (**che, quindi, ha agito senza una norma, che ne prevedesse e/o giustificasse l’attività**), si contrappone, con palesi effetti (questa volta) *in bonam partem* sui *petita* della docente, l’**esplicito** e **incondizionato** richiamo, che, al punto B.7 dell’Allegato A (cfr. **doc. 17, pag. 9**, dell’indice), viene fatto alla C. M. n. 248 del 7.11. 2000 (cfr. **doc. 37** dell’indice).

E in tale ottica è oltremodo significativo che, a pag. 2, la C. M. dica: “...*resta fermo in ogni caso, nelle **distinte fasi** di assegnazione delle sedi a livello **regionale** e **provinciale**, il diritto alla precedenza **assoluta** nella scelta della sede, per i soggetti di cui all’art. 21 della legge n. 104/92.*”.

Tale inequivoco tenore, rafforzato *ictu oculi* dall’uso di aggettivi quali “**distinte**”, “**regionale**”, “**provinciale**” e “**assoluta**”, non comporta (né potrebbe mai comportare) incertezze interpretative sul fatto che ci si riferisca a **tutte** le fasi *post* concorso. E ciò *a fortiori* se si considera anche il contenuto dei successivi passi della circolare.

Nella prospettiva che qui interessa va sottolineato, in particolare, l’uso dell’aggettivo “**distinte**” e del sostantivo “**fasi**”, che sono declinati al **plurale**. È inconfutabile, quindi, che **non si indichi** affatto “**una sola fase**” come invece ritiene l’U.S.R. Abruzzo.

Ciò, unito anche al fatto che si parli di “*livello regionale*”, rende la tesi dell’Amministrazione all’evidenza contraria *in primis* ai criteri ermeneutici dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, e *in secundis* al principio secondo cui, nelle materie come quella di causa, il ricorso a un criterio ermeneutico diverso da quello semantico ha ragion d’essere **esclusivamente** quando vi è “oscurità o contraddittorietà di significati” nel testo da interpretare.



Ed è indubbio che nella fattispecie tale *condicio* **manchi** sotto ogni profilo. Il tutto, *ad abundantiam*, in piena coerenza con il noto principio *in claris non fit interpretatio*.

Ne consegue per un verso che l'assegnazione dei riservisti **doveva** avvenire **inderogabilmente** anche in fase di attribuzione delle province, e per altro verso che i titolari dei requisiti *ex lege* n. 68/99 ed *ex art.* 21 della n. 104/92 **avevano priorità di scelta/assegnazione per la provincia e per la Scuola** (e, dunque, non solo per quest'ultima all'interno della provincia assegnata senza priorità di scelta). Il tutto nell'ambito di una "piena assegnazione" su base provinciale

Sotto il profilo logico/giuridico il *dicere* suddetto implica che possano esservi province senza riservisti **solo** nell'assai poco credibile caso di **oggettiva e totale** mancanza di candidati/riservisti, che va intesa in senso **del tutto assoluto**, avendo ad. es. la S. C. (cfr. **Cass., SS. UU., sent. n. 4110/07, Cass., Sez. Lav., sent. n. 19030/07**) precisato, in tema di assunzioni da G. A. E., che ai fini della copertura dei posti riservati *ex lege* n. 68/99, in caso di assenza di candidati riservisti da assumere in I° o II° fascia, la P. A. **è tenuta** ad assumere i candidati presenti nella III° fascia **anche a discapito di aspiranti non riservatari appartenenti allo stesso scaglione**.

La *ratio* sottesa al principio suddetto, ovvero il dover di rispettare **in termini assoluti e inderogabili** la quota di riserva, **non giustifica** (né mai potrebbe giustificare) sotto il profilo giuridico quanto accaduto in danno della docente Mattiucci.

Infatti, dal *dicere* espresso (cfr. **doc. 31, pag. 4**, dell'indice) dal M. I. M. nella memoria di costituzione del giudizio rubricato con R. G. n. 1390/2026 del Tribunale di Pescara, si evince che gli unici riservisti di tipo "N" ad aver partecipato alle operazioni sono stati **solo** quelli a partire dalla docente posizionata al 200° posto della graduatoria concorsuale. E quindi da Michela Ferri in poi. Quest'ultima, però, come già detto nella parte in fatto del ricorso, voleva (e vuole) l'assegnazione in Provincia di Pescara, che, poi, invero, ha ottenuto ricorrendo alla Giustizia (cfr. **doc. 30** dell'indice).

Ne consegue *in primis* che la 2° e la 3° riservista di tipo "N" indicate dal M. I. M. (nel giudizio sopra richiamato), ovvero le docenti Lucilla Di Tommaso e **Arianna Mattiucci**, hanno entrambe titolo per vedersi assegnati i **due posti** previsti in Provincia di Teramo, fermo restando comunque che essa Di Tommaso potrebbe anche non essere interessata a tale provincia, così rafforzando ancor più il diritto dell'odierna ricorrente. E *in secundis*, ed è la circostanza più rilevante, che in provincia di Teramo le assegnazioni sono avvenute in favore di candidati non riservisti di tipo "N" benché *ex lege*



vi fossero (e vi siano) inconfutabilmente **due posti a favore di chi, come essa Mattiucci, ne avesse (e ne ha) i requisiti.**

L'assenza, nel *facere* dell'Amministrazione, di valide giustificazioni giuridiche emerge ancor più dall'inequivoco *dictum* dell'art. 21 della L. 104/92.

Tale disposizione, richiamata nel primo trascritto passo (cfr. pag. 2) della C. M n. 248 del 7.11.2000, statuisce: *“La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, **ha diritto di scelta prioritaria** tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda”* (cfr. **doc. 38** dell'indice, **pag. 15**).

Orbene, si tratta, come ognuno vede, di una norma che non impone limiti al suo contenuto precettivo e che ha una struttura imperativa incondizionata sempre tesa all'attuazione dei valori costituzionali in ossequio al pensiero del Giudice delle Leggi (cfr. **sent. Corte Cost. n. 233/05**).

Ed ancora, è una disposizione di natura speciale non disapplicata dal vigente C.C. N.I. (cfr. **doc. 39** dell'indice), che, peraltro, non potrebbe farlo visto il valore cogente del principio della gerarchia delle fonti.

Infine, è una norma che: **a)** ha un tenore che non concede margini, anche minimi, di discrezionalità nel garantire la precedenza; **b)** delinea una precedenza assoluta e “insensibile” ad ogni distinzione tra fasi; **c)** **impone** *tout court* di “far muovere” **prima** il soggetto con l'*handicap* rispetto a chi non lo ha. E ciò **senza fare** riferimenti alle fasi. Il rilievo costituzionale dei diritti tutelati dall'art. 21 cit. rende palese che sia una disposizione **imperativa nonché inderogabile** in ogni contesto e che implica una **precedenza assoluta**.

Nel settore scolastico, e segnatamente in materia di trasferimenti, la giurisprudenza (cfr. *ex plurimis* Trib. Cremona-Sez. Lav., 1.8.2001, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001, pag. 983; Trib. Perugia-Sez. Lav., 25.01.1999, in Rass. Giur. Umbra, 1999, pag. 307; App. Firenze Sez. Lav. 6.04.2004 richiamata da Trib. Santa Maria Capua Vetere, Sez. Lav., sent. 1°.04.2010 nr. 2299; T.A.R. Calabria/Reggio Calabria, 10.3.1999 n. 311, in Trib. Amm. Reg., 1999, I, pag. 2220; T. A. R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 6.7.1994 n. 496, in Riv. Giur. Scuola, 1995, pag. 760; Tribunale di Termini Imerese-Sez. Lav., sent. n. 259/20) ha ormai “consacrato” il principio del valore universale e cogente dell'art. 21 della L. 104/92 e della facoltà di scelta ivi prevista.



E nel farlo, viste le argomentazioni addotte per sostenere quanto si è poc'anzi detto, la giurisprudenza **non ha mai sostenuto** che, **in tema di immissioni in ruolo**, possa giungersi a conclusioni diverse. Stante l'assimilabilità esistente fra le due situazioni e l'identità dei diritti coinvolti, è oltremodo chiaro che la L. n. 104/92 **non ha** e **non potrebbe** mai avere nelle due situazioni una "consistenza giuridica" diversa.

Da ultimo, è *ius receptum* - in via di principio generale - che, nelle materie regolate dalla legge, questa fissi il trattamento inderogabile e, nel contempo, che le fonti (del diritto) di rango minore possano intervenire solo **in termini migliorativi**. Ciò vale ancor più con riferimento a quelle materie, che, oltre a essere disciplinate da leggi specifiche di settore (cfr. sull'*handicap* è *in primis* la L. n. 104/92), **coinvolgono diritti di rango costituzionale nonché oggetto di Convenzioni Internazionali**.

In tale ottica è assai significativo che la S. C., proprio in merito alla L. n. 104/92, così si esprima: *"...la finalità perseguita dalla legge n. 104 del 1992 consiste nella tutela della salute psico-fisica del disabile, che costituisce un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.) e rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost.)"* (Cass., Sez. Lav., ord. n. 20243/20).

Ed ancora, che sempre la S. C. sottolinei che il testo *"...della legge 104/92 **deve essere interpretato in termini costituzionalmente orientati** alla luce dell'art. 3 comma 2 Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13. 12.2006 sui diritti dei disabili ratificata con L. n. 18/2009 - in funzione della tutela della persona disabile...Sul punto va rimarcata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del disabile del 13 dicembre 2006 è stata ratificata dall'Italia con L. n. 18 del 2009 e dall'Unione Europea con decisione n. 2010/48/CE (cfr. Cass. n. 2210/2016)..."* (Cass., Sez. Lav., sent. n. 25379/16).

Infine, che pure il Consiglio di Stato ribadisca il *"....costante e risalente orientamento - (...) secondo cui la disciplina della l. n. 104 del 1992 trova fondamento nei principi di solidarietà sociale, di rango costituzionale, e **ha carattere derogatorio rispetto alla ordinaria regolamentazione dell'assegnazione** delle sedi di servizio ai dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento (v., sul punto, ex plurimis Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3566)...*Essa ha...l'obiettivo di soddisfare la necessità di ripristinare le **condizioni di uguaglianza** nei confronti dei soggetti portatori di handicap, tenuto conto della **rilevanza costituzionale di tale finalità**, ferma rimanendo, appunto, l'esistenza di un posto vacante nella sede di destina-



zione desiderata (...)" (Cons. St., Sez. III°, sent. n. 4779/20. Negli stessi termini anche Cons. St., sent. n. 1331/21).

La prevalenza gerarchica della Carta Cost. e i riflessi "prodottisi dal versante esterno" (sia esso internazionale o comunitario) in virtù dell'incidenza di altre importanti fonti, attribuiscono ai diritti tutelati ex lege n. 104/92 un valore assoluto. Quindi, gli stessi devono essere tutelati in modo pregnante e totale nell'ordinamento con ciò non potendosi consentire che se ne concretizzi - di fatto - l'elusione/violazione.

Sotto l'aspetto giuridico, pertanto, sono nulli e/o comunque inefficaci le norme (*a fortiori* se contenute in fonti di rango inferiore alla Legge) e/o il *facere*, che, anche in via indiretta, "comprimano" i diritti ex lege n. 104/92 (cfr. nel caso *de quo* quello alla prioritaria scelta/precedenza) in termini tali da tradursi in una protezione minore rispetto a quella garantita dalla legge.

Gli argomenti addotti dal G. O. e dal G. A. coincidono, in sostanza, con quelli finora esplicitati dallo scrivente e che, in sintesi, possono riassumersi altresì nel *dictum* della Corte d'Appello di L'Aquila allorquando la Stessa ha sottolineato come, in presenza di posti disponibili (ed è indubbio che nella fattispecie vi siano come si è dimostrato) "...nel bilanciamento di interessi contrapposti, il rilievo costituzionale del diritto alla salute, alla solidarietà sociale, alla tutela dei disabili, prevale sulle esigenze organizzative dell'istituzione scolastica..." (App. L'Aquila, Sez. Lav., sent. n. 618/19).

Nella fattispecie, peraltro, tali esigenze proprio non sussistono a fronte dell'oggettiva esistenza di posti disponibili.

Ancor più significativo è il *dicere* del Consiglio di Stato, Sez. III, nel parere n. 1813 del 10.12.1996. Infatti, il G. A. afferma che "...sul piano più strettamente logico-formale: gli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 si configurano, infatti, quali disposizioni di una lex specialis rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. Di conseguenza,...non possono ritenersi implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, sul piano generale, in ordine all'allocazione del personale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Quanto alla operata distinzione tra le ipotesi disciplinate dall'art. 21 della legge n. 104/1992, relativamente alle quali sarebbe configurabile un diritto soggettivo da parte dell'interessato..., osserva la Sezione come..., ed a prescindere dalla qualificazione teorica della situazione giuridica soggettiva, la "prelazione" a favore del soggetto individuato possa operare solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede...richiesta. Nessun'altra condizione legittimante può essere a tale proposito prevista, altrimenti



venendosi in pratica a vanificare, ..., la posizione soggettiva del soggetto interessato" (doc. 40 dell'indice, **pagg. 2-3**).

La successiva Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6.12.2010 (cfr. **doc. 41** dell'indice) reitera *de facto*, non contraddicendola e non contrastandola sotto alcun profilo, la *ratio* e la disciplina del parere suddetto.

Orbene, non può reputarsi in dubbio che la L. n. 68/99 e l'art. 21 della L. n. 104/92 da un lato, e tutte le altre norme in precedenza citate dall'altro, siano fonti del diritto che, se valutate in combinato disposto in ossequio ai canoni ermeneutici che l'Amministrazione deve rispettare, contengono un *dicere* **del tutto inequivoco** e tale da **non permettere** in alcun modo e in nessuna misura, di escludere l'applicazione della riserva/precedenza/scelta nella fase sia di assegnazione delle province, sia di assegnazione delle singole Scuole.

Altrettanto inconfutabile, poi, è che il fatto che in provincia di Teramo, nella classe di concorso EEEE, i posti vi erano (e vi sono). L'evolversi della vicenda di causa e i documenti richiamati nella parte in fatto del ricorso lo "certificano" sotto ogni profilo.

Un ulteriore quanto decisivo supporto alla fondatezza dei *petita* della ricorrente è costituito, altresì, dall'art. 5 della Direttiva 2000/78 CE, che, invero, così dispone: "*Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili*" (**doc. 42** dell'indice, **pag. 1**).

In seguito a condanna dell'Italia da parte della C. G. U. E. per inadempimento verso la direttiva 78/2000 CEE (sentenza 4.7.2013, C-312/2011, Commissione europea/Repubblica Italiana), il D. L. n. 76/13 (cfr. art. 9, co. 4-ter), conv. con modif. dalla L. n. 99/13, ha inserito nel testo dell'art. 3 del D.lgs. n. 216/03, il comma 3 *bis*, che statuisce: "*Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accorgimenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18,*



nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori." (**doc. 43** dell'indice, **pag. 8**).

La norma ha il fine di tutelare la salute e, nella fattispecie, il Ministero l'ha violata atteso che **non sussiste alcuna sua rilevante esigenza organizzativa impeditiva**.

Infatti, l'Amministrazione ha manifestato interesse a coprire i posti vacanti nelle sedi indicate in via prioritaria dalla ricorrente. Quindi, il riconoscimento della richiesta precedente **non comporta** alcun documento all'organizzazione ministeriale e **non implica** "...un onere finanziario sproporzionato...".

Le *ratio* sottesa ai rilievi suddetti non viene affatto depotenziata né dal *dictum* dell'art. 17 del D.lgs. n. 62/24 (cfr. **doc. 44** dell'indice, **pagg. 24-25**), che, anzi, rafforza ancor più la posizione e i diritti della docente, né dalla vigente contrattazione collettiva in materia di mobilità (cfr. **doc. 39** dell'indice) in cui la precedenza ex art. 21 della L. n. 104/92 opera - sostanzialmente - in tutte le fasi e **non solo in alcune** come, invece, è avvenuto nel caso della docente Arianna Mattiucci.

La giurisprudenza [cfr. **Trib. Pescara-Sez. Lav. ord. n. cron. 3985/2026 del 24.8.2026** (cfr. **doc. 30** dell'indice); **Trib. Chieti-Sez. Lav. ord. n. cron. 1959/2025 del 24.4.2025** (cfr. **doc. 33** dell'indice); **Trib. Chieti-Sez. Lav. ord. n. cron. 6/2025 del 25.6.2025** (cfr. **doc. 34** dell'indice); **Trib. Chieti-Sez. Lav. ord. del 18.8.2026 resa nel giudizio R. G. n. 1140/2026** (cfr. **doc. 35** dell'indice); **Trib. Sulmona-Sez. Lav. ord. del luglio 2025** (cfr. **doc. 36** dell'indice)] resa in fattispecie simili a quella per cui è causa **ha sempre accolto** la domanda dei lavoratori proprio facendo leva sugli argomenti di diritto in precedenza esposti.

Nell'ottica della chiarezza e sinteticità degli atti, questa difesa ritiene di non riportare *expressis verbis* alcun passo dei *decisa* suddetti, che si versano negli atti del giudizio rubricandoli come sopra e nel contempo condividendoli nonché richiamandoli integralmente vista la loro palese attinenza con la vicenda per cui è causa.

Si reputa doveroso evidenziare, in special modo, il *decisum* del Tribunale di Pescara del 24.8.2026 (cfr. **doc. 30** dell'indice) poiché, *de facto*, **ha disatteso** la tesi prospettata dalla Difesa Erariale nell'interesse del M. I. M. secondo cui gli argomenti addotti in quella sede a sostegno della docente (che, peraltro, coincidono con quelli prospettati in questo ricorso) sarebbero stati ritenuti infondati dal Tribunale di Chieti con l'ordinanza del 18.8.2026 (cfr. **doc. 35** dell'indice).

A sommosso avviso di chi scrive, la posizione del Tribunale di Pescara (favorevole alla lavoratrice) non poteva essere diversa.



In primis perché sarebbe difficile ammettere che il Tribunale teatino, nel 2025 (cfr. **docc. 33-34** dell'indice) si esprima **in ben due occasioni** favorevolmente sulla tesi oggi prospettata da essa Mattiucci, e poi nel 2026, in persona dello stesso Giudice Estensore, la rigetti.

In secundis il giudizio promosso nel 2026 ha un oggetto diverso rispetto a quello di questo ricorso. Ed invero, per un verso chi ha agito davanti al Tribunale di Chieti l'ha fatto per contestare le percentuali di ripartizione dei posti (cfr. non, dunque, il mancato rispetto del diritto all'assegnazione in una provincia). E per altro verso il Tribunale, a pag. 9 del *decisum* (cfr. **doc. 35** dell'indice), conferma *expressis verbis* la fondatezza delle argomentazioni prospettate in questo ricorso.

Infatti, così si esprime: “...la *prospettazione offerta dalla ricorrente – secondo cui, in sostanza, nel disporre le operazioni di immissione in ruolo i riservisti “avrebbero dovuto ricevere l’assegnazione dopo che erano state soddisfatte le preferenze dei candidati che li precedono” sulla base del rispetto del solo principio della valorizzazione del merito – costituisce una elusione del dettato legislativo e finisce per disattendere la tutela apprestata ai riservisti dal dettato costituzionale, perché legittimerebbe una completa disapplicazione delle quote di riserva di cui alla L. n. 68 del 1998, art. 3 che, come visto, devono essere soddisfatte “in modo assoluto e con riferimento a tutte le assunzioni per una stessa classe di concorso effettuate per un medesimo anno scolastico”* (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 28625 del 15/12/2020)”.

Ed ancora: “...a diverse conclusioni non possa pervenirsi neppure valorizzando la circostanza - più volte sottolineata da parte ricorrente - della previsione della durata triennale della graduatoria del concorso, da un lato in quanto la circostanza “che il bando non fissa i criteri con cui suddividere, anno per anno, il numero dei riservisti da assumere in base al contingente di posti di volta in volta disponibile per l’immissione in ruolo” non costituisce un vizio scrutinabile in questa sede e, dall’altro, si spiega con il carattere assoluto dell’obbligo dell’amministrazione di rispettare le quote di assunzione dei riservisti con riferimento al contingente di assunzione di ogni anno scolastico, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare la graduatoria di merito di un concorso per una durata maggiore di quella prevista, in generale, dalla legge”;

Si auspica, quindi, che l’On.le Giudice del Lavoro oggi adito, anche alla luce di quanto *infra* si dirà (in ordine al *fumus boni iuris* e al *periculum in mora*) condivida l’orientamento della prima citata giurisprudenza favorevole alla ricorrente.

DOMANDA CAUTELARE



A fronte di quanto sopra esposto e richiamato, la ricorrente si vede costretta a proporre insieme al merito, apposita istanza cautelare sussistendo nel caso di specie i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

- SUL FUMUS BONI IURIS

Quanto al *fumus*, questo è senz'altro rappresentato da tutte le ragioni, in fatto e in diritto, fin qui esposte e comprovate con la produzione documentale effettuata per cui la domanda appare *ictu oculi* fondata e legittimo il diritto di essa ricorrente ad essere assegnata in una Scuola della Provincia di Teramo in conformità all'ordine di preferenza da Lei esplicitato. Si sono ampiamente chiariti i diversi profili di incongruenza giuridica del *facere* del Ministero, che, *de facto*, ha disatteso la *ratio* e gli obblighi correlati alla L. n. 68/99 e alla L. n. 104/92.

È assai significativo, poi, che tutti i precedenti giurisprudenziali favorevoli alla ricorrente (cfr. docc. 30-33-34-35 dell'indice) si riferiscano a domande cautelari.

Sotto il profilo fattuale, è in particolar modo evidente da un lato che, se in provincia di Teramo sono stati immessi in ruolo 7 docenti, è logico ritenere che **almeno 7 posti vi fossero (e vi siano)**. E dall'altro che, in base al prospetto pubblicato dall'Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo (cfr. **doc. 26** dell'indice), nella classe di concorso EEEE in Provincia vi erano, come in precedenza s'è detto, **2 posti** c/o l'Istituto Comprensivo "Isola del Gran Sasso-Colledara" di Isola del Gran Sasso; **3 posti** c/o l'Istituto Comprensivo "S. Pertini" di Martinsicuro-Villa Rosa; **un posto** c/o l'Istituto Comprensivo "Montorio-Crognaleto" di Montorio al Vomano e **un posto** c/o l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Silvi.

Infine, è chiaro che il diritto della ricorrente a vedersi assegnata in provincia di Teramo **non può e non possa** essere pregiudicato da altri titolari di riserva visto quanto può evincersi dal *dicere* espresso (cfr. **doc. 31, pag. 4**, dell'indice) dal M. I. M. nella Sua memoria di costituzione relativa al giudizio rubricato con R. G. n. 1390/2026 del Tribunale di Pescara e **in merito al quale si è dedotto a pag. 10 di questo ricorso.**

Ne deriva logicamente che il diritto di essa Mattiucci ad essere assegnata nella provincia di Teramo rimane "solido e inattaccabile", mancando l'oggettiva possibilità che l'assegnazione possa venir meno.

- SUL PERICULUM IN MORA

Quanto al *periculum in mora*, ad avviso di chi scrive, ne è evidente (al pari del *fumus*) la piena sussistenza *in primis* perché non può reputarsi in dubbio che nella fattispe-



cie sussista l'imminenza del danno alla salute di essa lavoratrice ai fini della cui tutela questo ricorso è *in toto* finalizzato.

In secundis nel caso *de quo* ci si trova di certo davanti, inconfutabilmente, a un danno grave e irreparabile, dovendosi questo intendere - per *ius receptum* - non solo nel senso dell'irreversibilità (del danno) rispetto alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela/tutela (come accade in caso di minaccia a un diritto di contenuto non patrimoniale), ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito: è, in altri termini, una fattispecie che ricorre quando l'istante dispone sì di strumenti risarcitori per riparare il pregiudizio, ma questi non appaiono in grado di assicurare/garantire una tutela soddisfattoria completa, con il conseguente crearsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito.

Nella fattispecie, pur essendosi di fronte ad una causa di natura tipicamente "documentale", la tempistica del procedimento avviato con il rito ordinario determinerebbe, di certo, un pregiudizio (alla salute) non *in toto* risarcibile.

Orbene, applicando nel caso *de quo* i principi sin qui richiamati, occorre evidenziare che *"...per giurisprudenza costante (cfr. ad es. Tribunale Roma, 26 gennaio 1998), nel procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., il periculum in mora va ravvisato non nel caso di una qualsiasi violazione di diritti del lavoratore, ma solo nel caso in cui tale lesione, in sé, ovvero in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale **ed a rilevanza in genere costituzionale** a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002; Trib. Rimini 24.03.2007)"* [Trib. Palermo - Sez. Lav. ord. 3.8.2022 resa nel giudizio R. G. n. 7687/22 - (cfr. **doc. 45** nell'indice). *Idem* Trib. Palermo-Sez. Lav. ord. 18.8.2022 resa nel giudizio R. G. n. 8080/22 - (cfr. **doc. 46** nell'indice) nonché, *ex plurimis*, Trib. Napoli-Sez. Lav. ord. 18.12.2019 resa nel giudizio R. G. n. 18442/19-1; Trib. Napoli-Sez. Lav. ord. n. cronol. 5685/20 del 4.3.2020 resa nel giudizio R. G. n. 25927/19; Trib. Piacenza ord. 10.9.2008 (cfr. **doc. 47** nell'indice)].

La già citata giurisprudenza favorevole [Trib. Pescara-Sez. Lav. ord. n. cron. 3985/2026 del 24.8.2026 (cfr. **doc. 30** dell'indice); Trib. Chieti-Sez. Lav. ord. n. cron. 1959/2025 del 24.4.2025 (cfr. **doc. 33** dell'indice); Trib. Chieti-Sez. Lav. ord. n. cron. 6/2025 del 25.6.2025 (cfr. **doc. 34** dell'indice); Trib. Sulmona - Sez. Lav. ord. di luglio 2025 (cfr. **doc. 36** dell'indice)] al *petitum* della docente Mattiucci ha indicato il *periculum* nel fatto che *"...la rilevanza conferita dalla normativa richiamata alla tutela, in ultima analisi, proprio della salute delle persone affette da disabilità, e conside-*



rate le documentate condizioni di salute della ricorrente, ampiamente discusse in ricorso e che fanno ritenere che la permanenza presso una sede di lavoro distante dal luogo di residenza renderebbe eccessivamente gravoso lo svolgimento dell'attività lavorativa, con il serio rischio di un aggravamento delle condizioni di salute.” (Trib. Pescara-Sez. Lav. ord. n. cron. 3985/2026 del 24.8.2026 - doc. 30 dell'indice).

Ed ancora, che “...la permanenza presso una sede di lavoro distante dal luogo di residenza renderebbe eccessivamente gravoso lo svolgimento dell'attività lavorativa, con il serio rischio di un aggravamento delle condizioni di salute....” (Trib. Chieti-Sez. Lav. ord. n. cron. 1959/2025 del 24.4.2025 - doc. 33 dell'indice - *Idem* nella sostanza Trib. Chieti-Sez. Lav. ord. n. cron. 6/2025 del 25.6.2025 (cfr. doc. 34 dell'indice)).

Orbene, acclarato quindi, in base a quanto sin qui detto, che il cogente *dictum* ex art. 32 della Cost. rende la tutela del diritto alla salute una rilevante e positiva *condicio* per concedere la tutela in via d'urgenza, va sottolineato che le condizioni della ricorrente sono tali da giustificare *in toto*, secondo chi scrive, il positivo esito tale *petitum*. Con riferimento alla predetta, invero, nel verbale dell'invalidità civile (cfr. doc. 12 dell'indice) si formula la diagnosi di “**ARTRITE PSORIASICA PSIORIASI FIBROMIALGIA**”, che, poi, trova conferma in quelli dell'*handicap ex lege* n. 104/92 (cfr. doc. 13 dell'indice) e del collocamento mirato *ex lege* n. 68/99 (cfr. doc. 14 dell'indice).

Il quadro clinico delineato nei verbali può integrarsi con la certificazione del Dott. Luigi Di Matteo del 3.6.2019 (cfr. doc. 48 dell'indice); con la lettera di dimissione dal Reparto Malattie Autoimmuni, Osteometaboliche e Reumatiche della “Casa di Cura Pierangeli” datata 14.2.2019 (cfr. doc. 49 dell'indice); con il referto dell'Ambulatorio di Reumatologia dell'Ospedale di Giulianova datata 2.5.2024 (cfr. doc. 50 dell'indice); con la scheda di attivazione del piano terapeutico predisposta dalla A. S. L. di Teramo del 29.7.2024 (cfr. doc. 51 dell'indice); con il referto dell'Ambulatorio di Reumatologia del Presidio Ospedaliero “Val Vibrata” datato 26.8.2025 (cfr. doc. 52 dell'indice); con il referto dell'U. O. di Malattie Infettive dell'Ospedale di Teramo datato 20.12.2024 (cfr. doc. 53 dell'indice) e con la certificazione del Dott. Mario Daidone del 12.8.2025 (cfr. doc. 54 dell'indice).

Orbene, premesso che il riconoscimento di una percentuale del 67% è già un fattore assai rilevante considerata l'età della lavoratrice. Infatti, stante l'oggettivo carattere irreversibile delle patologie e del quadro clinico, avere la percentuale del 67% già ora significa, purtroppo, che nel prossimo futuro potranno esservi effetti *in malam partem*



sulla paziente. Nel contempo, il *quantum* di invalidità *de quo* è l'oggettivo indice dell'elevata intensità delle patologie da cui, purtroppo, è affetta la lavoratrice.

Il *dicere* rinvenibile nella documentazione sanitaria in precedenza richiamata lo dimostra appieno. In tale ottica rileva, in particolare (ma non solo), il referto dell'Ambulatorio di Reumatologia del Presidio Ospedaliero "Val Vibrata" datato 26.8.2025 (cfr. **doc. 52** dell'indice) in cui, come si spera che l'Ill.mo Tribunale adito accerti, viene descritto un quadro clinico caratterizzato anche da ernie discali, borsite alla spalla e difficoltà di tollerare la terapia farmacologica. In altri termini, si è in presenza di fattori oggettivi/soggettivi, che, sfortunatamente, aggravano *lo status quo* clinico. Il tenore degli ulteriori documenti che si versano in atti non depotenzia quanto sin qui espresso.

E ciò perché l'artrite psoriasica è una malattia infiammatoria cronica articolare, appartenente al gruppo delle spondiloartriti, caratterizzata dalla presenza di manifestazioni articolari a carattere infiammatorio, periferiche e/o assiali (colonna e articolazioni sacro-iliache), che colpisce pazienti che presentano psoriasi cutanea (in corso o pregressa) o che hanno una storia di psoriasi familiare.

Ed ancora, perché la sindrome fibromialgica è una malattia cronica che provoca **dolore diffuso, astenia (ovvero indebolimento e stanchezza ingiustificate da uno sforzo fisico)** e **rigidità muscolare**. Comporta anche ipersensibilità al dolore e alterazioni del sonno. Il dolore **può colpire qualsiasi tessuto fibromuscolare**.

Orbene, a fronte delle patologie poc'anzi descritte e delle notevoli conseguenze *in malam partem* che la stessa determina sulla vita quotidiana se si considerano i chiari negativi effetti correlati ai farmaci assunti, appare doveroso sottolineare che percorrere **circa 270 km.** al giorno si configura come un *facere* **oggettivamente idoneo** ad aggravare/far peggiorare lo stato salute (della lavoratrice).

Ed invero, Carsoli, da un lato è distante **circa 135 Km.** (cfr. **doc. 25** dell'indice) da Morro D'Oro, e dall'altro è un piccolo centro urbano posto a 616 mt. di altitudine (cfr. **doc. 55** dell'indice), situato all'interno della Regione nonché raggiungibile con mezzi di trasporto idonei ad incidere per i tempi e i modi di uso, in termini *ictu oculi* negativi nonché in misura significativa, sulle condizioni di salute della docente. E ciò in virtù della terapia farmacologica a cui deve sottoporsi, con tutte le difficoltà del caso.

Infatti, è di tutta evidenza che stanchezza, spossatezza e *stress* (correlati al perdurare dell'attuale situazione) ben incidono a loro volta - ma sempre negativamente - su tutte le capacità e attitudini del vivere quotidiano, compresa la capacità di guida (co-



munque necessaria per raggiungere in tempo accettabili il posto di lavoro, e ciò soprattutto in inverno).

Lo *status quo* suddetto, caratterizzato per un verso dal sottoporsi alla terapia farmacologica (e che è già di per sé assai penalizzante), e per altro verso dalle terapie che si dovranno seguire, lede *ictu oculi* non soltanto la salute della diretta interessata, ma può anche pregiudicare in via diretta e/o indiretta quella di terzi, questi ultimi da individuarsi *in primis* (nonché soprattutto) nelle sue due figlie minori conviventi di **10 anni** e **8 anni** (cfr. **doc. 56** dell'indice), e *in secundis* anche negli altri utenti della strada se si pensa alle difficoltà nella guida.

La tutela dei minori, poiché coinvolti dalle condizioni (di salute) della madre, deve essere valutata, secondo chi scrive, ai fini del *decisum*.

Stanchezza e *stress*, poi, ben possono provocare assai importanti cambiamenti biologici, come **l'aggravarsi dell'infiammazione già esistente**, che, a sua volta, può favorire l'insorgere di forme ancor più "aggressive

L'entità della distanza, pari come detto a **135 Km.** (cfr. **doc. 25** dell'indice), fra la sede oggi assegnata alla docente (cfr. Carsoli) e il suo domicilio/residenza (cfr. Morro D'Oro) è idonea a giustificare l'accoglimento del *petitum* come può evincersi dai *decisa* del Tribunale di Chieti [cfr. (cfr. **Trib. Pescara-Sez. Lav. ord. n. cron. 3985/2026 del 24.8.2026** (**doc. 30** dell'indice). **Trib. Chieti-Sez. Lav. ord. n. cron. 1959/2025 del 24.4.2025** (**doc. 33** dell'indice); **Trib. Chieti-Sez. Lav. ord. n. cron. 6/2025 del 25.6.2025** (**doc. 34** dell'indice))] resi in fattispecie *in toto* analoghe a quella per cui è causa.

Orbene, ad avviso di questa difesa, se la distanza di **85 Km.** fra due comuni costieri, quali Tortoreto e Francavilla al Mare (che, in quanto tali, sono di certo meglio collegati/raggiungibili rispetto a quelli interni), è stata ritenuta dal Tribunale di Chieti una *condicio* sufficiente i fini della tutela cautelare, *a fortiori* deve esserlo la maggior distanza di 135 Km. fra due comuni, quali Morro D'Oro e Carsoli, che, per ubicazione, si trovano in condizioni *in peius* rispetto a quella degli altri due Comuni poc'anzi citati.

La fondatezza del rilievo *de quo* ha trovato inconfutabile riscontro pure nel prima citato *decisum* del Tribunale di Pescara, alla cui cognizione, infatti, è stato sottoposto il caso di una docente con residenza a Pescara e con sede di assegnazione a Gioia dei Marsi, ovvero un Comune distante dall'altro circa **101 Km.** (cfr. **doc. 57** dell'indice).



Si auspica, quindi, che l'On.le Giudice del Lavoro adito condivida l'orientamento del Tribunale di Chieti e di quello di Pescara anche in ordine al requisito del *periculum in mora*.

* * * * *

Inoltre si precisa, altresì, che non sussistono strumenti cautelari tipici che consentano alla docente Arianna Mattiucci di ottenere, con la dovuta urgenza, la tutela da lei richiesta e che, nel contempo, sia conforme nonché idonea a garantire il suo diritto di essere assegnata in Provincia di Teramo e in una delle Scuole disponibili ubicate nella stessa e, precisamente, *in primis* c/o l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Silvi e poi, in ordine di priorità, c/o l'Istituto Comprensivo "S. Pertini" di Martinsicuro-Villa Rosa; c/o l'Istituto Comprensivo "Isola del Gran Sasso-Colledara" di Isola del Gran Sasso e l'Istituto Comprensivo "Montorio-Crognaleto" di Montorio al Vomano o in via di estremo subordine, presso la Scuola, sempre ubicata in Provincia di Teramo come quelle suddette e più vicina possibile alla residenza della ricorrente, che l'Ill.mo Giudice adito ritesse di indicare ai sensi della corretta esegesi degli atti di causa e/o della normativa regolante la fattispecie dedotta in giudizio.

A fronte di quanto sopra esposto nonché di tutte le argomentazioni prima esplicitate, è essenziale nonché inevitabile per la docente agire anche con la tutela *ex art. 700 c.p.c.*, che, vista la natura del provvedimento richiesto con la norma *de qua*, è capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito come previsto in via esplicita dall'*art. 669 octies c.p.c.* Il tutto sempre nell'ambito di un giudizio di merito in cui si rassegnano le conclusioni *infra* esplicitate e che si abbiano qui, sin d'ora, per riportate e trascritte.

Tutto ciò premesso Arianna Mattiucci, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

ricorre

all'Ill.mo Giudice del Lavoro di Avezzano affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 414 e inerenti norme c.p.c. nonché 669 *bis* e 700 e segg. c.p.c., voglia, per tutti i motivi esplicitati in questo ricorso nonché previo compimento di ogni incombenza previsto dal codice di rito per instaurare il contraddittorio il più rapidamente possibile con riferimento ai *petita* e, nel contempo, ritenuti pure la propria giurisdizione e competenza nonché il sussistere del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* così come riportati in ricorso, accogliere le seguenti

conclusioni:



“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

A) in via preliminare e insieme al decreto di fissazione d’udienza tanto per l’istanza cautelare quanto per il giudizio di merito, accogliere l’istanza ex art. 151 c.p.c. esplicitata in calce a questo ricorso;

B) IN VIA CAUTELARE, accertata e dichiarata la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* per i motivi addotti nel ricorso nonché compiuti tutti gli incombenzi funzionali all’instaurazione del contraddittorio nel minor tempo possibile:

B-1) accertare e dichiarare che, a seguito della partecipazione al concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il D.D.G. n. 2938 del 9.10.2025, Arianna Mattiucci, nella I° fase del procedimento di immissione in ruolo dei docenti di scuola primaria su posto comune (classe di concorso EEEE) della Regione Abruzzo in vista dell’a. s. 2026/27, ha diritto ad essere assegnata in Provincia di Teramo;

B-2) accertare e dichiarare che, a seguito della partecipazione al concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il D.D.G. n. 2938 del 9.10.2025 nonché per effetto del riconoscimento del diritto all’assegnazione in Provincia di Teramo nella I° fase del procedimento di immissione in ruolo dei docenti di scuola primaria su posto comune (classe di concorso EEEE) della Regione Abruzzo in vista dell’a. s. 2026/27, Arianna Mattiucci ha diritto, nella II° fase del procedimento di immissione in ruolo poc’anzi citato, ad essere assegnata in una Scuola sita nella Provincia di Teramo e, segnatamente, che Arianna Mattiucci ha diritto ad essere assegnata in via principale presso l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Silvi, in via subordinata presso l’Istituto Comprensivo “S. Pertini” di Martinsicuro-Villa Rosa e poi, in via ulteriormente subordinata nonché seguendo l’ordine qui di seguito indicato, presso l’Istituto Comprensivo “Isola del Gran Sasso-Colledara” di Isola del Gran Sasso, o l’Istituto Comprensivo “Montorio-Crognaleto” di Montorio al Vomano, nonché, in via di estremo subordine, presso la Scuola, sempre ubicata in Provincia di Teramo come quelle suddette e più vicina possibile alla residenza della ricorrente, che l’Ill.mo Giudice del Lavoro adito ritenesse di indicare ai sensi della corretta esegesi degli atti di causa e/o della normativa regolante la fattispecie dedotta in giudizio;

C) per l’effetto, condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p. t., nonché l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, in persona del Direttore Generale p. t.,:



C-1) a porre in essere, in conseguenza dell'accertamento del diritto di cui al pregresso punto **B-1)**, tutte le conseguenti determinazioni finalizzate a riassegnare Arianna Mattiucci nella Provincia di Teramo, immediatamente o in subordine con la tempistica più rapida possibile che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di indicare secondo Giustizia, e per l'effetto riassegnare dunque Arianna Mattiucci nella provincia anzidetta in luogo di quella di L'Aquila. Il tutto con la condanna ad adottare ogni consequenziale provvedimento;

C-2) a porre in essere, in conseguenza dell'accertamento del diritto di cui al pregresso punto **B-2)**, tutte le conseguenti determinazioni finalizzate a riassegnare Arianna Mattiucci, al posto dell'Istituto Omnicomprensivo Statale di Carsoli (Scuola Primaria), in una Scuola ubicata nella Provincia di Teramo immediatamente, o in subordine con la tempistica più rapida possibile che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di indicare secondo Giustizia, nonché a porre in essere immediatamente, o in subordine con la tempistica più rapida possibile che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di indicare secondo Giustizia, tutte le conseguenti determinazioni finalizzate a riassegnare la ricorrente in via principale presso l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Silvi, in via subordinata presso l'Istituto Comprensivo "S. Pertini" di Martinsicuro-Villa Rosa e poi, in via ulteriormente subordinata nonché seguendo l'ordine qui di seguito indicato, presso l'Istituto Comprensivo "Isola del Gran Sasso-Colledara" di Isola del Gran Sasso, o l'Istituto Comprensivo "Montorio-Crognaleto" di Montorio al Vomano, nonché, in via di estremo subordine, presso la Scuola, sempre ubicata in Provincia di Teramo come quelle suddette e più vicina possibile alla residenza della ricorrente, che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito ritenesse di indicare ai sensi della corretta esegesi degli atti di causa e/o della normativa regolante la fattispecie dedotta in giudizio. Il tutto con la condanna a riassegnare la docente, con le modalità anzidette, in una delle Scuole sopra indicate nonché ad adottare ogni consequenziale provvedimento;

C-3) a porre in essere ogni tipologia di *facere*, nessuna esclusa, che sia funzionale e consequenziale a dare concreta attuazione ad ognuna delle richieste in precedenza formulate e/o che sia a queste a qualsiasi titolo correlata;

D) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse esservi il rigetto delle richieste sopra esplicitate, emettere ogni altro provvedimento provvisorio ritenuto idoneo e necessario ad assicurare, immediatamente, gli effetti della decisione sul merito;

E) NEL MERITO, compiuti tutti gli incumbenti funzionali all'instaurazione del contraddittorio nel minor tempo possibile:



E-1) accertare e dichiarare che, a seguito della partecipazione al concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con il D.D.G. n. 2938 del 9.10.2025, Arianna Mattiucci, nella I° fase del procedimento di immissione in ruolo dei docenti di scuola primaria su posto comune (classe di concorso EEEE) della Regione Abruzzo in vista dell'a. s. 2026/27, ha diritto ad essere assegnata in Provincia di Teramo;

E-2) accertare e dichiarare che, a seguito della partecipazione al concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con il D.D.G. n. 2938 del 9.10.2025 nonché per effetto del riconoscimento del diritto all'assegnazione in Provincia di Teramo nella I° fase del procedimento di immissione in ruolo dei docenti di scuola primaria su posto comune (classe di concorso EEEE) della Regione Abruzzo in vista dell'a. s. 2026/27, Arianna Mattiucci ha diritto, nella II° fase del procedimento di immissione in ruolo poc'anzi citato, ad essere assegnata in una Scuola sita nella Provincia di Teramo e, segnatamente, che Arianna Mattiucci ha diritto ad essere assegnata in via principale presso l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Silvi, in via subordinata presso l'Istituto Comprensivo "S. Pertini" di Martinsicuro-Villa Rosa e poi, in via ulteriormente subordinata nonché seguendo l'ordine qui di seguito indicato, presso l'Istituto Comprensivo "Isola del Gran Sasso-Colledara" di Isola del Gran Sasso, o l'Istituto Comprensivo "Montorio-Crognaleto" di Montorio al Vomano, nonché, in via di estremo subordine, presso la Scuola, sempre ubicata in Provincia di Teramo come quelle suddette e più vicina possibile alla residenza della ricorrente, che l'III.mo Giudice del Lavoro adito ritenesse di indicare ai sensi della corretta esegesi degli atti di causa e/o della normativa regolante la fattispecie dedotta in giudizio;

F) per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p. t., nonché l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Direttore Generale p. t.,:

F-1) a porre in essere, in conseguenza dell'accertamento del diritto di cui al pregresso punto **E-1)**, tutte le conseguenti determinazioni finalizzate a riassegnare Arianna Mattiucci nella Provincia di Teramo, immediatamente o in subordine con la tempistica più rapida possibile che l'III.mo Giudice adito riterrà di indicare secondo Giustizia, e per l'effetto riassegnare dunque Arianna Mattiucci nella provincia anzidetta in luogo di quella di L'Aquila. Il tutto con la condanna ad adottare ogni consequenziale provvedimento;

F-2) a porre in essere, in conseguenza dell'accertamento del diritto di cui al pregresso punto **E-2)**, tutte le conseguenti determinazioni finalizzate a riassegnare Arianna



Mattiucci, al posto dell'Istituto Omnicomprensivo Statale di Carsoli (Scuola Primaria), in una Scuola ubicata nella Provincia di Teramo immediatamente, o in subordine con la tempistica più rapida possibile che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di indicare secondo Giustizia, nonché a porre in essere immediatamente, o in subordine con la tempistica più rapida possibile che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di indicare secondo Giustizia, tutte le conseguenti determinazioni finalizzate a riassegnare la ricorrente in via principale presso l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" di Silvi, in via subordinata presso l'Istituto Comprensivo "S. Pertini" di Martinsicuro-Villa Rosa e poi, in via ulteriormente subordinata nonché seguendo l'ordine qui di seguito indicato, presso l'Istituto Comprensivo "Isola del Gran Sasso-Colledara" di Isola del Gran Sasso, o l'Istituto Comprensivo "Montorio-Crognaleto" di Montorio al Vomano, nonché, in via di estremo subordine, presso la Scuola, sempre ubicata in Provincia di Teramo come quelle suddette e più vicina possibile alla residenza della ricorrente, che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito ritenesse di indicare ai sensi della corretta esegesi degli atti di causa e/o della normativa regolante la fattispecie dedotta in giudizio. Il tutto con la condanna a riassegnare la docente, con le modalità anzidette, in una delle Scuole sopra indicate nonché ad adottare ogni consequenziale provvedimento;

F-3) a porre in essere ogni tipologia di *facere*, nessuna esclusa, che sia funzionale e consequenziale a dare concreta attuazione ad ognuna delle richieste in precedenza formulate e/o che sia a queste a qualsiasi titolo correlata;

Quanto sopra esposto con la condanna, in ogni ipotesi considerata, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p. t., nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Direttore Generale p. t., nonché di chiunque altro dovesse contestare la domanda di Arianna Mattiucci, a rimborsare a quest'ultima i compensi e le spese di lite, incluso il Contributo Unificato di **€ 259,00** e, comunque, mandare sempre in ogni caso esente Arianna Mattiucci dal pagamento delle spese e dei compensi di lite;

G) ammettere, in via istruttoria, i documenti che si depositano insieme al ricorso, così come ivi richiamati e, nel contempo, numerati pure nell'indice del fascicolo telematico di parte depositato con il ricorso e che si articola come segue: **1)** testo del Decreto del M. I. M. n. 206 del 26.10.2023; **2)** testo allegato "A" del Decreto del M. I. M. n. 206 del 26.10.2023; **3)** testo allegato "B" del Decreto del M. I. M. n. 206 del 26.10.2023; **4)** testo del D. D. G. del M. I. M. n. 2938 del 9.10.2025; **5)** testo allegato "1" del D. D. G. del M. I. M. n. 2938 del 9.10.2025; **6)** testo allegato "2" del D. D. G. del M. I.



M. n. 2938 del 9.10. 2025; **7)** testo allegato “A” del D. D. G. del M. I. M. n. 2938 del 9. 10.2025; **8)** testo allegato “B” del D. D. G. del M. I. M. n. 2938 del 9.10.2025; **9)** contratto a tempo indeterminato della docente Arianna Mattiucci; **10)** attestazione presa di servizio c/o l'Istituto Omnicomprensivo di Carsoli; **11)** domanda di partecipazione della docente Arianna Mattiucci al concorso indetto dal M. I. M. con il D.D.G. n. 2938 del 9.10.2025; **12)** estratto verbale sanitario della docente Arianna Mattiucci con oggetto l'invalidità civile; **13)** estratto verbale sanitario della docente Arianna Mattiucci con oggetto l'*handicap ex lege* n. 104/92; **14)** estratto verbale sanitario della docente Arianna Mattiucci con oggetto il collocamento mirato *ex lege* n. 68/99; **15)** testo decreto dell'U.S.R. Abruzzo prot. n. 163 del 18.6.2026 con in calce la graduatoria di merito del concorso; **16)** testo del Decreto del M. I. M. n. 136 del 10.7.2026; **17)** testo allegato “A” del Decreto del M. I. M. n. 136 del 10.7.2026; **18)** testo allegato “B” del Decreto del M. I. M. n. 136 del 10.7.2026; **19)** testo decreto dell'U.S.R. Abruzzo prot. n. 10011 del 10.7.2026 con cui si è reso pubblico il numero di lavoratori da contrattualizzare a livello regionale in ogni classe di concorso in vista dell'a. s. 2026/27; **20)** testo avviso dell'U.S.R. Abruzzo - Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila prot. n. 10021 del 10.7.2026 con cui si invitano i candidati ad esprimere le preferenze su provincia e si indicano le fasi di assunzione; **21)** nota con cui la docente Arianna Mattiucci esprime la preferenza su provincia; **22)** testo avviso dell'U.S.R. Abruzzo - Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila prot. n. 10200 del 14.7.2026 con cui si comunica l'esito delle preferenze su provincia e si comunica la data di avvio della II° fase; **23)** nota con cui la docente Arianna Mattiucci esprime la preferenza su Scuola; **24)** testo decreto dell'U.S.R. Abruzzo - Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila prot. n. 10460 del 17.7. 2026 con cui si comunica l'esito delle assegnazioni su Scuola; **25)** prospetto distanza fra Carsoli e Morro D'Oro estratto da *google maps*; **26)** prospetto pubblicato dall'Ambito Territoriale per le Provincia di Teramo contenente i posti disponibili dopo la conclusione delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2026/27; **27)** nota dell'U.S.R. Abruzzo - Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila prot. n. 11064 del 24.7.2026 con cui si riscontra la missiva/istanza di contestazione e accesso agli atti a firma del legale di una collega della ricorrente; **28)** missiva/istanza di contestazione e accesso agli atti a firma del legale di una collega della ricorrente; **29)** messaggio in formato eml contenente il prospetto delle riserve suddiviso per province inviato dall'U.S.R. Abruzzo - Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila con la nota di riscontro prot. n. 11064



del 24.7.2026; **30)** copia informatica ord. Trib. Pescara-Sez. Lav. n. cron. 3985/2026 del 24.8.2026; **31)** duplicato informatico memoria del Ministero dell'Istruzione e del Merito nel giudizio promosso dinanzi a Tribunale di Pescara e rubricato con R. G. n. 1390/2026; **32)** testo della L. n. 68/99; **33)** ordinanza del Trib. Chieti-Sez. Lav. n. cron. 1959/2025 del 24.4.2025; **34)** ordinanza del Trib. Chieti-Sez. Lav. n. cron. 6/2025 del 25.6.2025; **35)** duplicato informatico ordinanza del Trib. Chieti-Sez. Lav. emessa all'esito del giudizio R. G. 1140/2026; **36)** articolo su ordinanza Trib. Sulmona-Sez. Lav. resa in fattispecie analoga a quella della docente Arianna Mattiucci; **37)** Circolare Ministeriale n. 248 del 7.11. 2000; **38)** testo della L. 104/92; **39)** C.C.N.I. per gli aa.ss. 2025-'26/2026-'27/2027-'28; **40)** parere Consiglio di Stato-Sez. III n. 1813 del 10.12.1996; **41)** circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 13 del 6.12. 2010; **42)** testo della direttiva 2000-78-CE; **43)** testo della L. 99/13; **44)** testo del D.lgs. n. 62/24; **45)** ordinanza Trib. Palermo-Sez. Lav. del 3.8.2022 resa nel giudizio R. G. n. 7687/22; **46)** ordinanza Trib. Palermo-Sez. Lav. del 18.8.2022 resa nel giudizio R. G. n. 8080/22; **47)** ordinanza Trib. Piacenza del 10.9.2008; **48)** certificazione del Dott. Luigi Di Matteo del 3.6.2019; **49)** la lettera di dimissione dal Reparto Malattie Autoimmuni, Osteometaboliche e Reumatiche della "Casa di Cura Pierangeli" datata 14.2.2019; **50)** referto dell'Ambulatorio di Reumatologia dell'Ospedale di Giulianova datata 2.5.2024; **51)** con la scheda di attivazione del piano terapeutico predisposta dalla A. S. L. di Teramo del 29.7.2024; **52)** referto dell'Ambulatorio di Reumatologia del Presidio Ospedaliero "Val Vibrata" datato 26.8.2025; **53)** referto dell'U. O. di Malattie Infettive dell'Ospedale di Teramo datato 20.12.2024; **54)** certificazione del Dott. Mario Daidone del 12.8.2025; **55)** scheda sul Comune di Carsoli tratta dall'enciclopedia Wikipedia; **56)** certificato di stato di famiglia della ricorrente; **57)** prospetto distanza fra Pescara e Gioia dei Marsi estratto da *google maps*; **58)** attestato di pagamento del Contributo Unificato di € 259,00 in formato pdf.

Il tutto con la più ampia riserva: **1)** di articolare ogni mezzo istruttorio e/o porre in essere ogni *facere* funzionale e/o correlato all'esito di un'eventuale costituzione dell'Amministrazione Scolastica e/o di altri soggetti a qualsiasi titolo interessati; **2)** di avviare una separata azione per conseguire il risarcimento per ogni danno conseguente e/o correlabile al ritardato riconoscimento dei diritti di essa lavoratrice.

Ai fini del pagamento del C. U. ex D.P.R. n. 115/02 e s.m.i. si dichiara che il valore della causa è indeterminabile. Pertanto, il C. U., pari ad **€ 259,00**, si corrisponde con avviso pagoPA estratto dal portale PST Giustizia, la cui attestazione di pagamento è



rubricata - in formato pdf - come “**doc. 57**” fra i documenti depositati in atti e in formato come file “rt_77E000GLAQ3X5OZ30HOBQPF1IUJDP1E2QM5.xml” inserito direttamente nella busta telematica.

Avezzano-Pescara, lì 11.9.2026

Avv. Davide Giannandrea

Istanza per la notifica ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c. p. c.

Arianna Mattiucci (c. f. MTTRNN85P65A488B), nata ad Atri (Te) il 25.9.1985, residente a Morro D’Oro (TE), via A. Gramsci n. 6, rappresentata dal sottoscritto difensore Avv. Davide Giannandrea, in virtù della procura in calce e allegata al sopra esteso ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex artt. 669-*bis* e 700 c.p.c..

p r e m e s s o

che:

- 1)** nei giudizi di lavoro, ivi compresi quelli correlati a graduatorie, è *ius receptum* che l’integrazione del contraddittorio si configuri come doverosa quando il *decisum* non possa rendersi che in confronto di più parti. Non v’è necessità, dunque, di integrazione se l’accertamento sia inidoneo ad incidere sul rapporto di altri soggetti. Infatti, v’è litisconsorzio necessario solo quando, per la peculiare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio nonché per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, il *decisum* non possa conseguire il suo scopo se non è reso nei confronti di tutti tali soggetti;
- 2)** la mancata integrazione è legittima pure se vi sia il rischio di un arretramento della posizione di altri lavoratori. Si tratta, invero, di un rischio che è solo l’effetto indiretto dell’accoglimento della domanda e non, invece, una conseguenza del carattere unitario e inscindibile della situazione giuridica soggettiva vantata o dell’adempimento richiesto. In tale prospettiva, il rischio legittimerebbe un intervento volontario ma non l’obbligo di trattazione in contraddittorio. *A fortiori*, poi, quando la domanda, come nella fattispecie di causa, non ha il fine di ottenere la modifica del punteggio di altri



lavoratori. La *ratio* dell'istituto dell'integrazione del contraddittorio, infatti, è tutelare in via esclusiva chi propone la domanda;

2) in coerenza con tale ultimo *dicere*, dunque, la notifica ai litisconsorti può eseguirsi anche a fini di prudenza;

3) ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può però decidere, anche d'ufficio o su istanza di parte, che la notificazione venga eseguita con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge quando ciò appare consigliabile per peculiari circostanze o esigenze di maggiore celerità e/o riservatezza. Nella fattispecie di causa il ricorso verte sul diritto della ricorrente/istante a ottenere, nell'ambito delle immissioni in ruolo per l'a. s. 2026/27 nella scuola primaria su posto comune (classe di conc. EEEE), l'assegnazione:

- nella provincia di Teramo quale 1° provincia di servizio *post* concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con il D. D. G. n. 2938 del 9.10.2025;
- in una scuola ubicata nella provincia suddetta. E ciò nei termini che sono meglio esplicitati nel ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex artt. 669-*bis* e 700 c.p.c. presente prima di questa istanza;

A fonte di tali *petita* si auspica, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, di essere autorizzati a notificare il ricorso a tutti i docenti di scuola primaria su posto comune presenti nelle graduatorie della procedura selettiva sopra citata e relative alla classe di concorso EEEE nonché a tutti i docenti coinvolti nelle immissioni in ruolo per l'a. s. 2026/27;

4) la notifica del ricorso verso le persone suddette nei modi ordinari sarebbe oltremodo dispendiosa e penalizzante sotto vari profili (*in primis* - ma non solo - alla luce della rilevanza costituzionale del diritto leso, del pregiudizio arrecato e del tempo correlato per la notifica con i mezzi ordinari). Il tutto oltre alla quantità, di certo elevata, delle notifiche da eseguire;

5) l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e al riguardo, significative, sono le affermazioni del G. A. (cfr. Cons. di St., Sez. IV, 106/90 - "...*Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...*");

6) la pubblicazione sulla G. U. appare comunque oltremodo onerosa per la docente;



7) già l'art. 12 della L. n. 205/00 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualsiasi mezzo idoneo, inclusi quelli in via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

8) vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dal c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

9) pure vari Tribunali del Lavoro (cfr., *ex plurimis*, **Trib Chieti - Sez. Lav., giudizio R. G. n. 1140/26 - Dott.ssa Laura Carcia; Trib. Vasto - Sez. Lav., giudizio R. G. n. 167/22 - Dott.ssa Silvia Lubrano**), con provvedimenti resi in giudizi *in toto* comparabili a quella in esame, hanno accolto la richiesta di notifica ex art. 151 c.p.c.;

10) la forma di notifica suddetta continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, Arianna Mattiucci, a mezzo del sottoscritto difensore,

f o r m u l a

espressa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, valutata ogni opportunità, voglia autorizzare, nei confronti di tutti i docenti di scuola primaria su posto comune presenti nelle graduatorie del concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con D. D. G. n. 2938 del 9.10.2025 e relative alla classe di concorso EEEE nonché nei confronti di tutti i docenti coinvolti nelle immissioni in ruolo per l'a. s. 2026/27 la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G. U. ed esattamente autorizzare la notifica a tutti i potenziali controinteressati coinvolti in giudizio mediante pubblicazione sul sito internet:

- del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;
- dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio IV - Ambito Territoriale di Chieti e di Pescara (sedi di Chieti e di Pescara);
- dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila;



• dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio V° - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo.

Il tutto da eseguirsi, ad opera delle Amministrazioni interessate, mediante inserimento dei seguenti dati:

- a)** Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b)** nome della ricorrente ed indicazione delle Amministrazioni convenute;
- c)** riassunto dei motivi del ricorso;
- d)** indicazione dei controinteressati nella fattispecie da indentificarsi in tutti i docenti di scuola primaria su posto comune presenti nelle graduatorie del concorso indetto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con D. D. G. n. 2938 del 9.10.2025 e relative alla classe di concorso EEEE nonché da indentificarsi in tutti i docenti coinvolti nelle immissioni in ruolo per l'a. s. 2026/27;
- e)** testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Il tutto, ovviamente, oltre alla richiesta, che comunque si formula all'III.mo Giudice del Lavoro adito, affinché Egli valuti, *si opus sit*, l'opportunità di indicare ulteriori modalità di notifica e/o soggetti da rendere edotti dell'avvio del presente giudizio.

Avezzano-Pescara, lì 11.9.2026

Avv. Davide Giannandrea



